

COMUNE DI ALPAGO (BELLUNO)

**Decreto del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n. 3 del 15 maggio 2023**

**Declassificazione e sdemanializzazione, ai fini della successiva alienazione, di porzione di relitto stradale di proprietà comunale in Via E. Da Sois nella frazione di Villa.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., relativo alla definizione e classificazione delle strade;

Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii., i quali disciplinano le procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade;

Visto il D.Lgs. n. 112/1998 con quale sono state conferite le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto l'art. 94, comma 2 della L.R. n. 11/2001, con il quale la Regione Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione della rete viaria di rispettiva competenza;

Vista la D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001 e successiva n. 1150 del 10/05/2002 con le quali sono state approvate direttive concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/04/2023, esecutiva, con la quale è stata disposta la sdemanializzazione di una porzione di area pubblica comunale con destinazione a strada sita in Via E. Da Sois nella frazione di Villa, prospiciente il mapp.le 360 del foglio 16, sez. B (Pieve), come da planimetria allegata al predetto provvedimento, per una superficie di circa 17 mq la cui esatta consistenza sarà definita da apposito frazionamento catastale, e si autorizzava la successiva alienazione con le modalità di cui al regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio comunale;

Dato atto che tale area ha perso ogni utilità di interesse collettivo, in quanto la stessa non risponde più alle esigenze di viabilità pubblica e agli scopi funzionali previsti dalla normativa vigente;

Considerato che per procedere all'alienazione della suddetta area è necessario procedere alla sua declassificazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che nulla osti alla declassificazione dell'area in oggetto e di procedere, pertanto, all'emissione del previsto decreto di declassificazione ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. ed in base a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. n. 11/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto n. 4 del 31/03/2022 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile dell'Area Gestione Territorio;

D E C R E T A

1) Di declassificare ad area non più soggetta al pubblico transito, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, la porzione di area pubblica comunale con destinazione a strada situata in Via E. Da Sois nella frazione di Villa, prospiciente il mapp.le 360 del foglio 16, sez. B (Pieve), avente una superficie di circa 17 mq, che viene quindi sdemanializzata ed iscritta così al patrimonio disponibile dell'Ente, il tutto come evidenziato nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/04/2023;

2) Di pubblicare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii., il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, dando atto che assumerà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 5 del medesimo D.P.R. n. 495/1992;

3) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii., copia del presente provvedimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 226 del Nuovo Codice della Strada.

Il Responsabile Area Gestione Territorio per. ind. Gianluca Piazza